

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 08/06/2021

FATTO

Il ricorso concerne l'estinzione anticipata con decorrenza dal mese di ottobre 2018 di un contratto di finanziamento stipulato in data 30/04/2015. In particolare, il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 1.637,18, a titolo di commissioni di intermediazione, di distribuzione e degli oneri non goduti.

L'intermediario, costituendosi, eccepisce l'intervenuta sottoscrizione della quietanza liberatoria con cui il cliente ha dichiarato di aver ricevuto dall'intermediario il rimborso della quota non goduta delle commissioni non maturate secondo le condizioni contrattuali pattuite per il caso di estinzione anticipata del finanziamento, dichiarando espressamente di rinunciare ad ulteriori somme determinate secondo il criterio pro rata temporis. Nel merito, l'intermediario contesta l'applicabilità diretta dei principi enunciati dalla Sentenza Lexitor nei rapporti tra privati ed espone che il contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente contiene la chiara ripartizione dei costi up front e dei costi recurring e prevede, in caso di estinzione anticipata, il metodo di rimborso secondo la curva degli interessi. La resistente ritiene che le commissioni di distribuzione sono costi espressamente previsti dal contratto come non ripetibili, e che sono esclusi dal rimborso tutti i costi volti a remunerare prestazioni rese da soggetti terzi. In sede di conteggio estintivo, l'intermediario riferisce di avere rimborsato al ricorrente la quota non goduta delle commissioni del finanziatore e delle spese di invio delle comunicazioni periodiche e precisa che le commissioni di distribuzione, come indicato in contratto, sono relative ad un costo up front, per attività non

soggette a maturazione nel tempo, al pari degli oneri erariali. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio con riferimento all'eccezione formulata dalla resistente sulla valenza della sottoscrizione della quietanza liberatoria che impedirebbe ogni contestazione da parte del ricorrente, rileva come il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 8827/17 del 21/07/2017 ha statuito che *“all'atto di quietanza sottoscritto dal ricorrente non può essere ricondotta l'efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi”*, dando conto che, almeno in linea di principio, all'atto sottoscritto dal ricorrente non possano ricollegarsi effetti diversi da quelli rivenienti dalla semplice dichiarazione di ricevere somme di denaro, la quale non può precludere l'esercizio successivo di pretese a conseguire altro allo stesso titolo, ma per un ammontare più elevato (cosicché quanto già avuto sarebbe trattenuto a titolo di acconto), ovvero a titolo diverso se non tutte le voci di costo sono state riconosciute dal solvens. Del resto, in una prospettiva non dissimile, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti» (Cass. 6 maggio 2015 n. 9120). Dall'analisi del testo della quietanza liberatoria in esame il Collegio ritiene che non possa farsene discendere una volontà di rinuncia ovvero transattiva, respinge pertanto siffatta eccezione.

Tanto premesso, il ricorso ha ad oggetto la nota questione relativa alla retrocessione delle quote di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente corrisposte dal sottoscrittore di un contratto di prestito rimborsabile mediante la cessione di quote della retribuzione mensile e non godute in ragione della sua estinzione anticipata.

Nel merito della richiesta di parte ricorrente, la giurisprudenza sulla materia è stata profondamente modificata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, la quale ha stabilito che *“l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019: *“il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione”*.

Tanto premesso, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *“in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”*. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di

coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *“integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)”* del contratto, precisando che *“ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie”*. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”*.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha deciso di adottare il medesimo criterio invalso nella interpretazione degli altri collegi territoriali e, alla luce di ciò, ha ritenuto che anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b.

Per quanto riguarda imposte e tasse il Collegio rileva che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.

Alla luce di ciò, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse *“alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”* e questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime: 1. ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse); 2. sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. 3. in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*); 4. la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che, per distinguere le commissioni *recurring* o *up front* possa farsi applicazione dei principi esposti nella Decisione n. 9478 del 22.05.2020 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha statuito che le commissioni a favore del finanziatore (per l'intero importo) e le commissioni di distribuzione abbiano natura *recurring*. Con riferimento alle spese di invio delle comunicazioni periodiche il Collegio ritiene invece valido il criterio contrattuale, secondo cui esse maturano nella misura di € 2 ad invio.

Dunque, alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

###

durata del finanziamento ▶	84
rate scadute ▶	41
rate residue	43

TAN ▶	5,90%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	51,19%
- in proporzione alla quota interessi	28,24%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	commissioni finanziarie (recurring)	€ 2.102,62	€ 1.076,34	€ 593,75	○	€ 178,13	€ 898,21
○	commissioni distribuzione (recurring)	€ 1.512,00	€ 774,00	€ 426,97	○	€ 0,00	€ 774,00
○	spese comunicaz. Per. ...	€ 16,00	€ 8,19	€ 4,52	⊙	€ 8,00	€ 0,00
⊙	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
⊙	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
⊙	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.672,21

Sebbene il risultato della tabella sia superiore all'importo richiesto dal ricorrente (€ 1.637,18), che ha considerato 42 rate scadute, anziché 41 e ha incluso gli oneri erariali nella domanda, la liquidazione dovrà tener conto del limite imposto dal valore patrimoniale della domanda azionata.

Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.637,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO